

# VERBALE DI ACCORDO

Addì 6 settembre 2004, le Organizzazioni Artigiane Sindacato Imprese Artigiane di Tintolavanderie (SATLA-CNA), Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie (ANIL-CONFARTIGIANATO), CASARTIGIANI e CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL,

- - visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31-12-2004,
- - considerato che, per effetto dell'accordo 21 gennaio 2003 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane del settore pulitintolavanderie, scaduto in data 31/12/2000, sono state adeguate fino al 31 marzo 2002;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° settembre 2004 e dal 1° gennaio 2005.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Così come previsto dall'accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° settembre 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 31/08/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 382 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di una tantum, prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004 (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004), una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.

L'importo una tantum di cui sopra verrà così erogato:

- € 277,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito;
- € 100,00 corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2005.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 270,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, come segue:

- € 205,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito;
- € 60,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2005.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

- L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
- L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

- Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 31 agosto 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 140,00. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.

ANIL-CONFARTIGIANATO  
SATLA-CNA  
CASARTIGIANI  
CLAAI

FEMCA – CISL  
FILTEA - CGIL  
UILTA - UIL

## Incrementi salariali

| Livello | Incremento Totale | Prima Tranche<br>1/9/2004 | Seconda Tranche<br>1/1/2005 |
|---------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 6°S     | 91,49             | 52,15                     | 39,34                       |
| 6°      | 86,40             | 49,25                     | 37,15                       |
| 5°      | 78,61             | 44,81                     | 33,80                       |
| 4°      | 72,57             | 41,36                     | 31,21                       |
| 3°      | 69,60             | 39,67                     | 29,93                       |
| 2°      | 66,70             | 38,02                     | 28,68                       |
| 1°      | 63,10             | 35,97                     | 27,13                       |

## Nuovi Minimi in vigore dal 1 settembre 2004

| Livello | PagaBase<br>In vigore | Incrementi | Totale |
|---------|-----------------------|------------|--------|
| 6°S     | 772,11                | 52,15      | 824,26 |
| 6°      | 700,92                | 49,25      | 750,17 |
| 5°      | 598,18                | 44,81      | 642,99 |
| 4°      | 518,16                | 41,36      | 559,52 |
| 3°      | 477,40                | 39,67      | 517,07 |
| 2°      | 438,24                | 38,02      | 476,26 |
| 1°      | 389,11                | 35,97      | 425,08 |

## Retribuzione in vigore dal 1 settembre 2004

| Livello | Paga base | Ex contingenza | E. D. R. | Totale |
|---------|-----------|----------------|----------|--------|
|---------|-----------|----------------|----------|--------|

|     |        |        |       |                |
|-----|--------|--------|-------|----------------|
| 6°S | 824,26 | 525,64 | 10,33 | <b>1360,23</b> |
| 6°  | 750,17 | 524,15 | 10,33 | <b>1284,65</b> |
| 5°  | 642,99 | 515,46 | 10,33 | <b>1168,78</b> |
| 4°  | 559,52 | 509,10 | 10,33 | <b>1078,95</b> |
| 3°  | 517,07 | 507,38 | 10,33 | <b>1034,78</b> |
| 2°  | 476,26 | 505,17 | 10,33 | <b>991,76</b>  |
| 1°  | 425,08 | 502,79 | 10,33 | <b>938,20</b>  |

---

## Incrementi salariali

| Livello | Incremento | Prima Tranche<br>1/9/2004 | Seconda Tranche<br>1/1/2005 |
|---------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 6°S     | 91,49      | 52,15                     | 39,34                       |
| 6°      | 86,40      | 49,25                     | 37,15                       |
| 5°      | 78,61      | 44,81                     | 33,80                       |
| 4°      | 72,57      | 41,36                     | 31,21                       |
| 3°      | 69,60      | 39,67                     | 29,93                       |
| 2°      | 66,70      | 38,02                     | 28,68                       |
| 1°      | 63,10      | 35,97                     | 27,13                       |

## Nuovi Minimi in vigore dal 01 gennaio 2005

| Livello | Paga Base in vigore | Incrementi | Totale        |
|---------|---------------------|------------|---------------|
| 6°S     | 824,26              | 39,34      | <b>863,60</b> |
| 6°      | 750,17              | 37,15      | <b>787,32</b> |
| 5°      | 642,99              | 33,80      | <b>676,79</b> |
| 4°      | 559,52              | 31,21      | <b>590,73</b> |
| 3°      | 517,07              | 29,93      | <b>547,00</b> |
| 2°      | 476,26              | 28,68      | <b>504,94</b> |
| 1°      | 425,08              | 27,13      | <b>452,21</b> |

## Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005

| Livello | Paga base | Ex contingenza | E. D. R. | Totale         |
|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 6°S     | 863,60    | 525,64         | 10,33    | <b>1399,57</b> |
| 6°      | 787,32    | 524,15         | 10,33    | <b>1321,80</b> |

|    |        |        |       |                |
|----|--------|--------|-------|----------------|
| 5° | 676,79 | 515,46 | 10,33 | <b>1202,58</b> |
| 4° | 590,73 | 509,10 | 10,33 | <b>1110,16</b> |
| 3° | 547,00 | 507,38 | 10,33 | <b>1064,71</b> |
| 2° | 504,94 | 505,17 | 10,33 | <b>1020,44</b> |
| 1° | 452,21 | 502,79 | 10,33 | <b>965,33</b>  |

**Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per l'accordo 6 settembre 2004 come da Accordo Interconfederale 17 marzo 2004.**

Sulla base delle intese intercorse in occasione dell'accordo in oggetto, relativo alle imprese artigiane del settore Pulitintolavanderie, si è convenuto quanto segue:

1. Le aziende effettueranno una ritenuta di € 15,00 sulla retribuzione del mese di novembre 2004 a titolo di partecipazione alle spese per l'accordo medesimo.
2. Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3. Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 ottobre 2004 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.
4. Entro il termine perentorio di 15 giorni alla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL.
5. La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6. Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 31 gennaio 2005 sul c/c n.45437 CAB 03200 ABI 01005 presso la Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati, 2 ROMA, intestato a: FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL mediante bonifico bancario ordinario .
7. Le aziende, per il tramite delle proprie organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali Territoriali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, se richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione ed invieranno alle stesse organizzazioni sindacali copia fotostatica delle ricevute di versamento.

Roma, 6 settembre 2004

ANIL-CONFARTIGIANATO  
SATLA-CNA  
CASARTIGIANI  
CLAAI

FEMCA – CISL  
FILTEA - CGIL  
UILTA - UIL